Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Lunedì, 24 dicembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
con decorrenza 1° gennaio 1946

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato, (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente a rinnovare l'abbonamento per l'anno 1946 a norma delle tariffe suindicate.

Dal 1° gennaio 1946 la Parte Prima della *Gazzetta Ufficiale* verrà pubblicata tutti i giorni meno i festivi.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 154 DEL 24 DICEMBRE 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Varese.

(2140)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 781.

Aumento della tassa d'ingresso per la visita ai musei, alle gallerie, ai monumenti ed agli scavi archeologici dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1933, n. 344;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il diritto d'ingresso per la visita ai musei, alle gallerie, ai monumenti ed agli scavi archeologici dello Stato è determinato, per i singoli Istituti, con decreto Luogotenenziale da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.

Art. 2.

Nei giorni di domenica l'ingresso è gratuito in tutti gli Istituti, fatta eccezione per gli scavi ed il teatro antico di Ercolano, per gli scavi vecchi e nuovi di Pompei e per il Palatino e Foro Romano, per i quali si applicherà la riduzione del 50% sul prezzo normale dei biglietti d'ingresso.

Art. 3.

In corrispondenza dei proventi accertati per diritto d'ingresso sarà stanziato, con decreto del Ministro per il tesoro, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione un fondo pari al 5% dei detti proventi da assegnarsi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori, scultori ed incisori.

Art. 4.

Saranno stabiliti con regolamento, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro i casi in cui potrà farsi luogo ad esenzione e riduzione del prezzo del biglietto d'ingresso, nonchè le disposizioni per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 102. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 782.

Soppressione della Sezione di Corte d'appello di Lucera.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 221;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Sezione distaccata di Corte di Appello, istituita temporaneamente in Lucera con R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 27, è soppressa.

La Sezione stessa continuerà a funzionare fino alla definizione di tutti gli affari civili e penali in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 108. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 783.
Aumento della tassa d'ingresso per visitare la Grotta Azzurra nell'isola di Capri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1926, n. 1931;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo unico del R. decreto 21 ottobre 1926, n. 1931, è sostituito dal seguente:
Per visitare la Grotta Azzurra nell'isola di Capri ciascuna persona dovrà pagare una tassa di L. 30.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 103. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 784.
Istituzione, presso la Regia università di Napoli, della scuola di perfezionamento di filologia classica e discipline storico-archeologiche e validità dei corsi svolti in detta scuola nell'anno accademico 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Visto il regolamento 4 giugno 1938, n. 1269;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Considerata l'opportunità d'istituire presso la Regia università di Napoli una scuola di perfezionamento in filologia classica e discipline storico-archeologiche;
Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita, con effetto dall'anno 1944-45, presso la Regia università di Napoli la scuola di perfezionamento in filologia classica e discipline storico-archeologiche ed è riconosciuta a tutti gli effetti la validità dei corsi svolti in detta scuola nell'anno accademico 1944-45.

Art. 2.

Le norme concernenti il piano definitivo didattico e il funzionamento della scuola saranno stabilite nello statuto dell'Università.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 99. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 785.
Modificazione dell'organico degli operai permanenti dell'Amministrazione della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;
Visti i Regi decreti 31 dicembre 1925, n. 2398, 12 maggio 1927, n. 817, 7 luglio 1927, n. 2035, e 24 luglio 1931, n. 1232, che hanno recato varianti alle tabelle annesse al regolamento suddetto;
Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1557, che apporta modificazione all'organico degli operai permanenti dell'Amministrazione della guerra;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero degli operai permanenti dell'Amministrazione della guerra, di cui alla tabella I, lettera *b*), annessa al R. decreto 24 luglio 1931, n. 1232, quale

risulta modificato dal R. decreto 5 settembre 1938, n. 1557, è così fissato:

operai dei vari servizi, 1° gruppo, n. 220;
operai dei vari servizi, 2° gruppo, n. 235;
famigli degli istituti e delle scuole militari, 1° gruppo, n. 6;
famigli degli istituti e delle scuole militari, 2° gruppo, n. 3.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 109. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 786.

Inquadramento nel ruolo degli ispettori scolastici, dei direttori didattici provenienti dal soppresso ruolo del personale delle scuole italiane all'estero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 18 dicembre 1910, n. 867;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1993;
Vista la legge 4 giugno 1911, n. 487;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771;
Visto il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1731;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3234;
Visto il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Visto il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
Visto il R. decreto 1° luglio 1933, n. 786;
Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1352;
Vista la legge 31 maggio 1943, n. 570;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I direttori didattici inscritti nel ruolo del personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari in applicazione del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1731, i quali, anteriormente all'entrata in vigore della legge 27 aprile 1919, n. 771, prestavano servizio direttivo nelle scuole italiane all'estero, sono collocati nel ruolo degli ispettori scolastici (grado 8°), oppure, in base al parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, nel ruolo degli ispettori scolastici capo (grado 7°).

Nei rispettivi ruoli essi seguiranno, nell'ordine di anzianità loro riconosciuta, l'ultimo iscritto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 107. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, numero 787.

Approvazione del nuovo statuto della Società « Dante Alighieri ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto lo statuto presentato per il governo della Società « Dante Alighieri » con sede in Roma, col quale viene rinnovato lo statuto in vigore;
Visti gli atti;
Visto il R. decreto 18 luglio 1893, n. 347;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 16 del Codice civile;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato lo statuto della Società « Dante Alighieri » con sede in Roma, di dodici articoli.

Detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 110. — FRASCA

Nuovo statuto della Società Dante Alighieri

Art. 1.

La Società Dante Alighieri, fondata nel 1889, ha lo scopo di tutelare e diffondere la lingua e cultura italiana nel mondo, indipendentemente da ogni particolare politica, razza, nazionalità, confessione o ideologia. Essa è la libera associazione di coloro i quali nel mondo sono uniti dall'amore per la lingua italiana, che è legata all'umanesimo culturale e al linguaggio universale della musica, ispirandosi moralmente all'alto modello del carattere dantesco.

Art. 2.

Per raggiungere i suoi scopi la Società istituisce e sussidia scuole, circoli e corsi di lingua e cultura italiana, biblioteche, filodrammatiche, diffonde libri e pubblicazioni, promuove conferenze, passeggiate culturali e riunioni varie, assegna premi e borse di studio e si avvale di qualunque altra idonea iniziativa.

Art. 3.

Dato che una notevole percentuale di quelli che studiano la lingua italiana nel mondo è costituita da chi coltiva canto e musica, ha un particolare rilievo tra i mezzi della Società l'appoggio alle attività musicali, in particolare alle società corali, stabili e vaganti, che portano con la lingua di Dante un carattere di gravità, democrazia e senso corale. Il coro dei Lombardi del Verdi è il canto della Società.

Art. 4.

La Società è costituita da soci riuniti in comitati locali e in sezioni da questi dipendenti ed è diretta dal Consiglio centrale, nel palazzo Firenze, sede della Società, in Roma.

Art. 5.

Possono far parte della Società gli enti privati e pubblici e le persone di riconosciuta moralità, di qualunque nazionalità, che accettano il presente statuto. Sull'ammissione, dimissione ed esclusione del socio deliberano i comitati a norma dei loro regolamenti.

I soci, nei comitati locali d'Italia, si distinguono in:

1) soci benemeriti per segnalati servizi, elargizioni e donazioni fatte alla Società. Essi riceveranno uno speciale diploma; i donatori per valori superiori a L. 100.000 avranno i nomi incisi nella sede centrale;

2) soci perpetui, che pagano una volta tanto almeno L. 500;

3) soci ordinari, che pagano annualmente L. 25;

4) soci maestri, che pagano annualmente L. 10;

5) soci operai, che pagano annualmente L. 5;

6) soci studendi, il contributo dei quali viene stabilito dalle norme regolamentari di esecuzione del presente statuto;

7) soci aderenti delle scuole primarie, il contributo dei quali viene stabilito dalle norme regolamentari.

Art. 6.

Per la costituzione di un comitato è necessario il numero minimo di 50 soci di età superiore ad anni 18, salvo che, per la difficoltà delle comunicazioni, non si ritenga opportuno di ridurre tale numero a 25; ove il numero di 50 non venga raggiunto, potrà costituirsi una sezione alle dipendenze del comitato più vicino.

I soci residenti nei centri dove non esistono comitati nè sezioni potranno individualmente iscriversi presso un comitato di loro scelta o presso la sede centrale.

Art. 7.

Ciascun comitato, in armonia con le disposizioni del presente statuto, provvede all'ordinamento proprio e a quello dei rispettivi sottocomitati o sezioni.

Mediante il suo presidente si tiene in rapporto con il Consiglio centrale.

In conformità delle norme regolamentari di esecuzione del presente statuto, i comitati eleggono il proprio presidente e il proprio Consiglio direttivo e costituiscono nel loro seno sottocomitati femminili e studenteschi.

Hanno diritto di voto i soci aventi almeno 18 anni. Il diritto di voto si acquista dopo tre mesi dall'iscrizione.

I comitati curano l'iscrizione dei soci e degli aderenti alla Società, raccolgono offerte in denaro, libri e doni, e promuovono sotto la loro responsabilità le iniziative di cui all'art. 2 e all'art. 3 e tutto ciò che possa accrescere i fondi sociali.

Entro il mese di febbraio di ogni anno i comitati mandano al Consiglio centrale un rendiconto morale ed economico della propria gestione in base al quale viene compilato il rendiconto generale.

Essi comunicano alla presidenza centrale le informazioni e notizie a loro conoscenza, le quali possano interessare gli scopi sociali.

Art. 8.

La Società provvede allo svolgimento delle sue attività con i proventi derivanti dal tesseramento delle varie categorie di soci, dai contributi di enti privati, dai redditi del patrimonio sociale. Le quote dei soci perpetui e i capitali derivanti da eredità, lasciti, legati, donazioni, vanno in aumento del patrimonio inalienabile della Società. Però il frutto dei legati fatti specificatamente ad un comitato, rimane a disposizione del comitato stesso.

I comitati esistenti in Italia rispondono dei loro introiti ordinari e straordinari direttamente al Consiglio centrale e li mettono a disposizione di esso, detratti gli importi delle spese occorrenti per l'amministrazione e comunque ad essi riservati in conformità delle norme regolamentari emanate dal Consiglio centrale.

L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 9.

La Società è diretta da un Consiglio centrale composto da un presidente e da altri 26 membri eletti nel congresso annuale ai sensi dell'articolo seguente, dei quali almeno la metà presidenti di comitati ed almeno un terzo residente a Roma.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Società, dura in carica un anno e può essere rieletto. Gli altri membri del Consiglio centrale si rinnovano per metà ogni anno, a turno di anzianità e sono rieleggibili.

Il Consiglio centrale elegge nel suo seno due o più vicepresidenti nonchè un delegato alla sopraintendenza dei conti, i quali tutti col presidente costituiscono l'ufficio di presidenza, che amministra i fondi sociali e dal quale dipende la segreteria generale della Società con tutti i suoi impiegati.

Il Consiglio centrale esegue le deliberazioni del congresso, provvede al conseguimento degli scopi sociali, coordina, vigila, assiste i comitati nelle loro attività, delibera le spese straordinarie, decreta le ricompense di primo grado (medaglia d'oro Pasquale Villari, medaglia d'oro Paolo Boselli).

Il Consiglio centrale si raduna almeno ogni due mesi e ogni volta che il presidente ritenga opportuno convocarlo o ne sia richiesto da un terzo dei consiglieri. Le sue adunanze sono valide con la presenza di almeno la metà dei soci componenti.

Le cariche di presidente, consigliere centrale e revisore dei conti sono gratuite.

Il Consiglio centrale ha facoltà di nominare consiglieri emeriti i soci che hanno acquistato alte benemerenze verso la Società; sono nominati a vita ed il loro numero massimo è di trenta; essi possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio centrale, che può affidare ad essi missioni ed incarichi.

Art. 10.

Al congresso annuale tutti i soci regolarmente tesserati possono intervenire, ma il diritto di discussione e di voto è riservato ai soci delegati.

Ogni comitato provvede alla nomina dei suoi delegati nei limiti di uno per ogni 50 soci per i primi 200, e uno per ogni successivo centinaio, sino a raggiungere il numero massimo di 40 delegati.

Può essere delegato qualunque socio, ma ogni delegato non può avere più di una delega.

I comitati che non abbiano inviato al Consiglio centrale il loro rendiconto morale e finanziario e che non abbiano eseguito i relativi versamenti, non possono inviare delegati al congresso.

Il congresso nomina il proprio ufficio di presidenza.

Il congresso esamina il rendiconto morale ed economico della Società presentato dal Consiglio centrale: ne approva il bilancio consuntivo sulla relazione dei revisori, delibera sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e nomina il presidente ed i 26 membri del Consiglio centrale.

I delegati non presenti al congresso possono partecipare alle elezioni del presidente, dei consiglieri e dei revisori dei conti inviando le loro schede alla sede centrale a mezzo della presidenza del rispettivo comitato, in conformità delle norme regolamentari di esecuzione del presente statuto.

Il congresso si raduna nella città designata dal congresso precedente.

Art. 11.

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre revisori, che adempiono il loro mandato di revisione amministrativa e contabile durante il corso dell'esercizio finanziario per il quale sono nominati.

Il collegio dei revisori presenta ogni anno al congresso nazionale un'apposita relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio precedente alla convocazione del congresso. I revisori fungono da scrutatori nella elezione delle cariche nazionali.

I tre revisori dei conti sono eletti annualmente dal congresso tra i soci.

Art. 12.

Le eventuali modifiche dello statuto debbono essere discusse e deliberate dal congresso.

Le relative proposte debbono essere presentate tre mesi innanzi dal Consiglio centrale o da un quinto almeno dei comitati. Le conseguenti deliberazioni debbono essere prese da due terzi almeno dei delegati presenti all'adunanza dei comitati che hanno inviato, o potrebbero inviare, delegati al congresso. Tuttavia l'art. 5 e il penultimo paragrafo dell'art. 10 possono essere modificati per semplice deliberazione del Consiglio centrale.

Il Consiglio centrale provvede a stabilire le norme regolamentari per l'esecuzione del presente statuto.

Visto, *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PARRI

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1945.

Ritorno in sede del Tribunale, della Procura del Regno e della Corte di assise di Imperia (Corte di appello di Genova).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 78;

Decreta:

Art. 1.

Il Tribunale di Imperia, la Procura del Regno presso il Tribunale medesimo e la Corte di assise, trasferiti temporaneamente nel comune di San Remo, ritornano nel comune di Imperia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed andrà in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione stessa.

Roma, addì 31 ottobre 1945

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per l'interno
PARRI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(2317)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1945.

Autorizzazione alla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste, ad apportare aumenti ad alcune tariffe di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1945, concernente l'autorizzazione alla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste, ad apportare aumenti ad alcune tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la domanda con la quale la Società stessa ha chiesto di estendere i predetti aumenti ad altre tariffe di assicurazione sulla vita non comprese nel citato decreto Ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste, è autorizzata ad apportare alle sottoelencate tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe:

31 C — Vita intera a capitale crescente dal secondo anno di assicurazione;

5 — Temporanea a premio annuo;

5-A — Temporanea a capitale decrescente;

40 — Assicurazione speciale per il caso di morte;

14 — Assicurazione ipotecaria;

14-S — Assicurazione complementare di rendita temporanea da usarsi solo in combinazione con la 13 A;

4 B — Assicurazione in caso di morte su due teste;

13 s.v.m. — Mista immediata senza visita medica;

4 B M — Mista immediata su due teste;

18-6% — Mista a termine fisso combinata con una assicurazione temporanea in caso di morte pari al 6 % del capitale e con una rendita annua pure del 6 % del capitale;

18-15 % — Mista a termine fisso combinata con una assicurazione temporanea in caso di morte pari al 15 % del capitale e con una rendita annua pure del 15 % del capitale;

13-8 H — Mista a capitale crescente;

12-14 S — Rendita differita combinata con una rendita temporanea speciale da propagarsi in caso di morte;

R I — Assicurazione complementare di rendita di invalidità.

6 % del premio con un massimo del 4 per mille sul capitale per le tariffe:

31 — Assicurazione in caso di morte a capitale costante ed a premio temporaneo decrescente del 3,50% all'anno a cominciare dal 2° anno di assicurazione;

32 C — Assicurazione in caso di morte a capitale crescente ed a premio decrescente dal 2° anno di assicurazione;

23 — Mista a premio decrescente del 3,50 % all'anno a cominciare dal 4° anno di assicurazione;

24 — Mista a premio decrescente del 4,50 % all'anno a cominciare dal 4° anno di assicurazione;

23 A — Termine fisso a premio decrescente del 3,50 % all'anno a cominciare dal 4° anno di assicurazione;

24 A — Termine fisso a premio decrescente del 4,50 % all'anno a cominciare dal 4° anno di assicurazione;

25 A — Termine fisso a premio decrescente del 3,50 % all'anno a cominciare dal 2° anno di assicurazione;

26 — Mista a premio decrescente del 4,50 % all'anno a cominciare dal 2° anno di assicurazione;

26 A — Termine fisso a premio decrescente del 4,50 % all'anno a cominciare dal 2° anno di assicurazione;

23 E — Mista con pagamento frazionato del capitale a premio decrescente del 3,50 % all'anno, a cominciare dal 4° anno di assicurazione;

24 E — Mista con pagamento frazionato del capitale a premio decrescente del 4,50 % all'anno, a cominciare dal 4° anno di assicurazione;

25 E — Mista con pagamento frazionato del capitale a premio decrescente del 3,50 % all'anno, a cominciare dal 2° anno di assicurazione;

26 E — Mista con pagamento frazionato del capitale a premio decrescente del 4,50 % all'anno, a cominciare dal 2° anno di assicurazione;

25 F — Assicurazione fanciulle a premio decrescente del 3,50 % all'anno a cominciare dal 2° anno di assicurazione;

26 F — Assicurazione fanciulle a premio decrescente del 4,50 % all'anno a cominciare dal 2° anno di assicurazione.

4 % del premio con un massimo del 2 per mille sul capitale per le tariffe:

8 B — Assicurazione in caso di vita, a premio annuo, senza restituzione dei premi versati in caso di premorienza;

8 E — Assicurazione dotale con restituzione dei premi pagati in caso di morte del fanciullo assicurato e con cessazione del pagamento del premio annuo in caso di morte del contraente;

8 F — Assicurazione fanciulle relativa ad un capitale pagabile il giorno delle nozze;

8 M — Assicurazione in caso di vita crescente con capitalizzazione.

4 % del premio unico per le tariffe:

8 A — Assicurazione in caso di vita, a premio unico senza controassicurazione;

8 O — Assicurazione in caso di vita, a premio unico con controassicurazione;

Poliz. lib. — Assicurazione, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita con controassicurazione;

10 — Rendita vitalizia immediata su due teste all'ultimo decesso.

Art. 2.

La predetta Società è inoltre autorizzata ad apportare a tutti i premi fuori tariffa approvati con decreto Ministeriale 11 maggio 1940 per le seguenti forme di assicurazione: 1AR - 1BR - IC - CO - 13J - 13 - 13A - 25 - 12 - 12R - 8H - 9 - 9F - 31 - 31C gli aumenti stabiliti per ciascuna tariffa dal presente decreto e dal precedente decreto Ministeriale 4 giugno 1945.

Roma, addì 3 dicembre 1945

Il Ministro: GRONCHI

(2222)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 dicembre 1945 - N. 267

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	99,969	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,815
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	102,70
Id. 3,50 % 1902	95,60
Id. 3 % lordo	80 —
Id. 5 % 1935	100,05
Redimibile 3,50 % 1934	91,925
Id. 5 % 1936	99,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,45
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,625
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,575
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,725

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 dicembre 1945 - N. 268

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	102,25
Id. 3,50 % 1902	95,60
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	99,95
Redimibile 3,50 % 1934	91,725
Id. 5 % 1936	99,775
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,425
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,425
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,425
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,625
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,575
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,65

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a 34 posti nel grado di tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1945, col quale è stato indetto un concorso per titolo a n. 34 posti nel grado di tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto Ministeriale 5 novembre 1945, col quale è stato prorogato di giorni 30, e cioè fino al 10 dicembre 1945, il termine stabilito nel decreto Ministeriale di cui sopra per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto;

Ritenuta la opportunità di prorogare ulteriormente il termine suddetto;

Decreta:

Il termine stabilito nel decreto Ministeriale 9 agosto 1945, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a n. 34 posti nel grado di tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è ulteriormente prorogato di giorni 30, e cioè fino al 9 gennaio 1946.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1945

p. *Il Ministro*: SPATARO

(2308)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a 68 posti nel grado di sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1945, col quale è stato indetto un concorso per titoli a n. 68 posti nel grado di sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto Ministeriale 5 novembre 1945, col quale è stato prorogato di giorni 30, e cioè fino al 10 dicembre 1945, il termine stabilito nel decreto Ministeriale di cui sopra per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto;

Ritenuta la opportunità di prorogare ulteriormente il termine suddetto;

Decreta:

Il termine stabilito nel decreto Ministeriale 9 agosto 1945, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a n. 68 posti nel grado di sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è ulteriormente prorogato di giorni 30, e cioè fino al 9 gennaio 1946.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1945

p. *Il Ministro*: SPATARO

(2309)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 29 novembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato, a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

I benefici derivanti dal decreto legislativo Luogotenenziale n. 722 del 21 novembre 1945, decorrono dal 1° ottobre 1945 per quanto riguarda i salari, e dal 30 settembre 1945 per quanto riguarda le pensioni.

E' escluso dalla presente ordinanza il sottoindicato decreto, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 18 dicembre 1945

M. S. LUSH,
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 721.
Norme per il conferimento di alcuni prodotti agricoli.

(2311)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.